

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P136/4122 sott. 32

Roma, 14 luglio 1998

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 - Norme transitorie. -

In riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Como con la nota che si riscontra, comunicasi che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia con la nota a margine indicata.

Per quanto attiene, infatti, al sistema di via d'uscita, il D.M. 26 agosto 1992, anche per le scuole esistenti all'entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, richiede sostanzialmente le medesime caratteristiche (vedere richiamo del punto 5 da parte del punto 13).

Giova infine sottolineare che la non attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 del citato D.M. 26.8.1992 è consentita per le sole scale non partecipanti al sistema di via d'uscita ovvero, fatto salvo quest'ultimo, per le rimanenti scale.

Parere dell'ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Como, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che nel caso in esame - edificio scolastico di cinque piani fuori terra preesistente all'entrata in vigore del D.M. 18.12.75 -, il sistema di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso, debba prevedere almeno due uscite verso luogo sicuro di larghezza non inferiore a due moduli, nel rispetto di quanto disposto ai punti 5.2 e 5.3 del D.M. 26.08.92.

Si ritiene inoltre che per tali edifici scolastici l'esenzione dall'attuazione delle prescrizioni contenute al punto 4.1 sia consentita, fermo restando il valore minimo di 1.20 m per la larghezza di almeno due scale, punto per il quale è esplicitamente richiesto l'adeguamento.